

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

REGIONE LOMBARDIA

e

ENEL ITALIA S.p.A.**PER LO SVILUPPO DI AZIONI IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

(art. 4 del D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione civile" -

art. 8 della L.R. n. 27 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile")

REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile (*di seguito Regione Lombardia*),
C.F. – P.I. 80050050154, con sede legale in **Milano – Piazza Città di Lombardia, 1**, ivi rappresentata da
Alberto Cigliano, in qualità di Direttore Generale della stessa, domiciliato per la carica presso l'indirizzo
precedentemente indicato

e

ENEL Italia S.p.A. (*di seguito, per brevità, "Enel"*), con sede legale in **Roma, Via Luigi Boccherini n.15 - 00198**, **codice fiscale n. 06377691008**, **Partita IVA Gruppo Enel n. 15844561009**, ivi rappresentata da
Claudio Fiorentini, in qualità di procuratore di Enel Italia S.p.A, giusta procura per Notaio Nicola Atlante in
Roma del 12 marzo 2024 (n° racc. 36290 n° rep 69690)

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti"

VISTI

- il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1, recante Codice della Protezione Civile, che ha riorganizzato le disposizioni legislative in materia di Sistema Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata sul territorio nazionale e, in particolare:
 - l'art. 1, comma 1, ove si definisce il Servizio nazionale della protezione civile come sistema di pubblica utilità, che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
 - l'art. 2, comma 1, ove si individuano, quali attività di protezione civile, quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
 - l'art. 3, comma 1, ove si individua, quale Autorità nazionale di Protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri e, quali autorità territoriali di Protezione civile, i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci;
 - l'art. 4, comma 2, ove è previsto che le componenti del Servizio nazionale possano stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2, o con gli altri soggetti pubblici;

-
- l'art. 8, ove è individuata nel Dipartimento della Protezione Civile la struttura istituzionale di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'espletamento di funzioni, quali: l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, dei Comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; il coordinamento dell'intervento del Servizio Nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;
 - l'art. 11, ove è conferita alle Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di Protezione Civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di Protezione Civile di cui all'art. 2 e, in particolare, le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi e le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
 - l'art. 13, comma 2, che prevede che concorrono, altresì, alle attività di Protezione Civile, fra gli altri, anche aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di Protezione Civile;
 - l'art. 18, comma 1, ove si individuano le attività di pianificazione della Protezione Civile, definite come attività di prevenzione non strutturale, che è finalizzata anche: alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto; ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, recante "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", che prevede l'attivazione presso il Dipartimento della Protezione Civile di un centro di coordinamento denominato "Sistema", con cui si garantiscono la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di Protezione Civile, con l'obiettivo di allertare immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte

alla gestione dell'emergenza e alla disciplina delle principali attività dei rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in seno al Comitato, tra cui i Gestori Servizi Elettricità (GSE e Terna);

- la L.R. 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”, che, in particolare, prevede:
 - all’art. 5 (Funzione, compiti operativi e attività gestionali della regione), comma 8, che la Regione riconosce e valorizza, mediante l'adozione delle più opportune iniziative ai sensi dell'articolo 24, l'importanza della diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del *Codice della protezione civile* (d.lgs. 1/2018), allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione dei cittadini;
 - all’art. 8 (Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile), comma 1, che la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con le Province, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti locali, con le Prefetture, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le articolazioni del Sistema nazionale della Protezione Civile, con gli altri enti e organismi, anche su base volontaria, operanti nell’ambito del Sistema regionale della protezione civile, nonché con i gestori di infrastrutture critiche, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
 - all’art. 8, comma 4, che, per un più efficace espletamento delle attività di Protezione Civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del *Codice*, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2, del *Codice* o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di Protezione Civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell’articolo 21 del *Codice*.
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023, e, in particolare, l’Obiettivo strategico 2.5.4 “Rafforzare il sistema di protezione civile regionale”;

CONSIDERATO

- che referenti di società del Gruppo ENEL, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 agosto 2013, partecipano, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile, fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento delle attività di emergenza;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le componenti del Servizio nazionale, come indicate al comma 1, tra cui le Regioni, possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, o con altri soggetti pubblici, tra cui Enel, e che, pertanto, è interesse di Regione Lombardia avvalersi del supporto tecnico operativo di Enel in tutte le eventuali situazioni emergenziali che lo richiedano, con riferimento sia ad attività di prevenzione che di intervento operativo;
- che in data 4 maggio 2017 è stato sottoscritto il primo protocollo tra la Regione Lombardia ed Enel Italia S.p.A., per lo sviluppo di attività di Protezione Civile, la cui attuazione ha dimostrato l'importanza della cooperazione e della piena efficacia delle previsioni ivi sottoscritte in materia di prevenzione, formazione e comunicazione, per la durata di due anni;
- che in data 24 giugno 2019 Enel Italia S.r.l. (oggi, Enel Italia S.p.A.) e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile hanno sottoscritto un protocollo di intesa, per la durata di quattro anni, prorogato per un ulteriore anno a giugno 2023, per la reciproca collaborazione e partecipazione nel fornire il necessario supporto alle attività di cui innanzi, in particolare attraverso la promozione anche a livello territoriale di forme di collaborazione condivise e, per quanto possibile, integrate tra loro;
- che Enel Italia S.p.A. e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, intendendo proseguire nella reciproca collaborazione, hanno convenuto di stipulare nuovamente un Protocollo, sottoscritto ad ottobre 2024, dai contenuti analoghi al precedente sopra menzionato;
- che le Parti, tenendo anche conto dell'esperienza maturata negli anni, concordano di proseguire la collaborazione avviata con il precedente protocollo, disciplinando, con il presente atto, i reciproci impegni e le intese;
- che con la Delibera della Giunta Regionale del è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia ed Enel Italia S.p.A., che indica i rapporti istituzionali di collaborazione per lo sviluppo di azioni in tema di Protezione Civile, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi.
- Per quanto sopra esposto e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 – Sviluppo della collaborazione

1. Regione Lombardia ed Enel, con il presente Protocollo, assicurano un ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione in tema di protezione civile, al fine di conseguire

la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali ed antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la continuità del servizio elettrico sul territorio nazionale, e, più in generale, per tutte le azioni e gli interventi per i quali può essere richiesto l'impiego di risorse di Enel, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività.

2. Per le finalità del comma 1, sono state individuate le aree di comune interesse, di seguito elencate:
 - a) redazione ed ottimizzazione delle procedure e del flusso delle comunicazioni tra le Parti, sia in ordinario che in emergenza, in particolare finalizzate ad informare, attraverso canali dedicati, i reciproci “stati di configurazione” e procedure di allertamento;
 - b) individuazione e condivisione delle migliori soluzioni possibili per la movimentazione di risorse umane, mezzi e materiali, in occasione di eventi emergenziali, al fine di standardizzare le modalità ed implementare la loro diffusione in ambito regionale;
 - c) elaborazione congiunta, per le tipologie di rischio di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018 ed all’art. 3 della legge regionale n. 27/2021, di studi ed analisi finalizzate alla definizione di scenari di area vasta, anche in considerazione degli effetti determinati dai cambiamenti climatici su alcune tipologie di rischio specifiche, quali, ad esempio, precipitazioni nevose, gelicidi, ondate di calore, scarsità di risorsa idrica ed incendi boschivi;
 - d) facilitazione del raccordo tra Enel e le articolazioni territoriali del sistema nazionale e regionale di Protezione Civile di cui all’art. 13 del D. Lgs 1/2018 ed all’art. 4 della legge regionale n. 27/2021, anche attraverso la stesura di accordi specifici, al fine di favorire la cooperazione e facilitare la gestione delle emergenze ed il loro superamento;
 - e) coordinamento dei flussi informativi verso l’esterno e divulgazione dei risultati del Protocollo e delle buone pratiche di Protezione Civile messe in atto dalle Parti;
 - f) individuazione di misure e strumenti di semplificazione sia amministrativa che normativa, da promuovere nelle sedi competenti, per la gestione delle emergenze in cui sono coinvolte le parti e le articolazioni di Enel, ovvero nelle fasi di ricostruzione;
 - g) attività di prevenzione, con l’identificazione di scenari di rischio e possibili impatti in caso di interruzione del servizio di distribuzione di energia elettrica per calamità naturali o di origine antropica;
 - h) istituzione di un tavolo di lavoro congiunto per l’eventuale armonizzazione delle Raccomandazioni con le “Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica” previste nella delibera 617/23 di ARERA, queste ultime vincolanti per tutti i distributori;
 - i) sviluppo di attività di formazione rivolte agli operatori di entrambe le Parti;
 - j) sviluppo di attività per la diffusione della cultura di Protezione Civile, da promuovere in collaborazione tra le Parti, rivolta alla popolazione e alle giovani generazioni.
3. Nell’allegato al presente Protocollo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono delineati i predetti punti in maniera più dettagliata.

Articolo 3 – Gruppo di lavoro

1. La Regione Lombardia ed Enel concordano di istituire un gruppo di lavoro congiunto paritetico, aperto alla partecipazione di referenti delle società italiane del Gruppo Enel e di altre Pubbliche Amministrazioni del sistema di Protezione Civile, con il compito di definire le attività nelle aree di comune interesse per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
2. La Regione Lombardia ed Enel concordano le convocazioni del gruppo di lavoro ed il programma di attività sulla base di quanto riportato nell'Allegato al presente Protocollo.
3. Le parti designano i nominativi dei componenti fissi del gruppo di lavoro, in numero di tre per parte, entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa.
4. Ogni incontro del gruppo di lavoro sarà verbalizzato.
5. È fatta salva la facoltà delle Parti di ampliare la partecipazione del rispettivo personale alle riunioni e alle attività del gruppo di lavoro, in relazione alle tematiche da trattare, al fine di fornire il più ampio apporto specialistico delle strutture di appartenenza.

Articolo 4 – Promozione del Protocollo a livello territoriale

1. Le Parti si impegnano a diffondere sul territorio regionale i principi di collaborazione esplicitati all'interno del presente Protocollo; forniscono, altresì, il proprio contributo per promuovere l'adozione, da parte delle componenti territoriali del Sistema Regionale di Protezione Civile (tra cui Province, Prefetture-UTG e Comuni), di forme di collaborazione condivise, per quanto possibile omogenee fra loro.

Articolo 5 – Oneri finanziari

1. L'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 6 – Efficacia e durata

1. Il presente Protocollo ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata e sottoscritta dalle Parti.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere dal presente Protocollo, in qualsiasi momento e senza oneri e penali, dandone preavviso per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima.

Articolo 7 – Referenti

1. Ai fini del coordinamento delle rispettive attività nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo, Regione Lombardia ed Enel designano ciascuno un proprio referente delegato ed un supplente, da individuare entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti, tramite i referenti, procedono annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.

Articolo 8 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali

1. La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, sono da considerarsi riservate e confidenziali. È preclusa la diffusione e comunicazione a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni istituzionali e/o operative preventivamente concordate tra le Parti.
2. Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo le Parti, come sopra individuate, agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali. In particolar modo, le Parti garantiscono che i dati acquisiti reciprocamente nell'ambito del presente Protocollo saranno trattati in osservanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), dal Codice Privacy, così come aggiornato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 nonché da ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso.

Articolo 9 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente, entro 30 giorni dall'insorta questione, tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo d'Intesa.
2. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa che non venga definita con le modalità di cui al comma 1 sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. Tutte le questioni aventi carattere generale relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo sono gestite dai referenti di Regione ed Enel di cui all'art. 7.

Art. 10 - Firma digitale

1. Il presente Protocollo d'Intesa viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate.
2. Gli effetti giuridici del Protocollo decorrono dalla data in cui ha firmato, a distanza, l'ultima Parte, come da comunicazione via PEC all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale.

**Per la Regione Lombardia –
Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile**

Il Direttore Generale

.....

Per Enel Italia S.p.A.

Un procuratore

.....

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

**ALLEGATO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA ED ENEL
PER LO SVILUPPO DI AZIONI IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

A - Procedure e flusso delle comunicazioni

Elaborare e aggiornare procedure condivise di attivazione reciproca e condivisione dei reciproci stati di allertamento e configurazione.

Predisporre ed aggiornare *format* per le comunicazioni tra sale operative, sia in attività ordinarie che nelle varie configurazioni di risposta in emergenza, di Enel e di Regione Lombardia.

Condividere insiemi di dati utili alla gestione delle singole emergenze come, ad esempio: numero delle utenze disalimentate, posizionamento di *assets*, risorse impiegate e disponibili, etc.

Promuovere tavoli di lavoro con le aziende concessionarie di servizi (autostradali, telefonici e di pubblico servizio in genere) per congiunte azioni di formazione, coordinamento e, più in generale, orientate alla gestione delle problematiche ricorrenti in fase di emergenza e/o per la previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici.

B – Condivisione soluzioni ottimali per gli interventi in emergenza

Individuare le modalità ricorrenti di intervento in aree colpite da eventi calamitosi e valutare l'impiego di risorse straordinarie in funzione della natura dell'intervento.

Condividere le disponibilità di mezzi, risorse e materiali necessari al tempestivo superamento della fase di crisi.

Condividere gli aspetti tecnici e operativi degli interventi che si svolgono in fase di emergenza, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e salvaguardia della vita umana.

Condivisione delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati nella risoluzione delle emergenze (gruppi elettrogeni, cavi, video ispezione aerea, ecc.)

C – Formazione – Attività esercitativa – Informazione alla popolazione

Sviluppare specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati, congiuntamente, al personale di Enel e di Regione Lombardia ed al volontariato di Protezione Civile, che operano nella gestione delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di azione, di garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento e sviluppare una capacità di risposta sinergica anche con riferimento alla sicurezza degli interventi effettuati sugli scenari emergenziali dal Volontariato di Protezione Civile.

Assicurare il reciproco scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune i cui programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di

specifici accordi, anche il personale delle diverse componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

Predisporre un programma degli interventi formativi di comune interesse, di esercitazioni con simulazione di un evento rilevante per il servizio elettrico, con il coinvolgimento delle strutture centrali ed alcune strutture territoriali ed analizzare congiuntamente gli esiti di tali esercitazioni per definire strategie di miglioramento.

Promuovere la partecipazione alle esercitazioni di interesse comune promosse anche da enti terzi, al fine di verificare, migliorare ed adottare le procedure di intervento in caso di emergenze che interessano anche il settore elettrico. Enel può suggerire la partecipazione di altre Imprese elettriche nonché delle associazioni industriali di settore.

L'attività formativa ed esercitativa potrà essere promossa ed effettuata anche all'interno di progetti internazionali o di altre iniziative di formazione o di ricerca applicata.

Predisporre un programma per la diffusione della cultura di Protezione Civile rivolta alla popolazione ed alle giovani generazioni per la divulgazione delle buone pratiche di Protezione Civile.

D – Divulgazione/Promozione dell'accordo a livello territoriale

Illustrare finalità e contenuti del presente Protocollo anche ad altri Enti (Prefettura, Provincia e Comune), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportune procedure informative/operative.

Sull'esempio del presente Protocollo, dare impulso alla stipula di accordi con le varie strutture che partecipano al Sistema di Protezione Civile, così come definite nel D. Lgs n. 1/2018 e dalla L.R. n. 27/2021, e le loro articolazioni territoriali.

Promuovere la collaborazione tra il Sistema Regionale di Protezione Civile e le strutture organizzative aziendali anche attraverso incontri territoriali dei referenti locali.

Promuovere iniziative utili a garantire lo scambio informativo e procedurale per favorire il raccordo e l'omogeneizzazione tra la pianificazione di emergenza interna del gestore di distribuzione energetica e la pianificazione di Protezione Civile dei territori interessati.

E – Comunicazione - Informazione

Coordinare i processi di comunicazione su eventi rilevanti del servizio elettrico o incidente di esercizio che possono arrecare disagio prolungato agli utenti o ad altre persone e/o conseguente necessità di intervento del Sistema di Protezione Civile, compresi i contesti emergenziali e di gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per il servizio elettrico e, più in generale, gli impianti di proprietà o in regime di gestione o concessione ad Enel.

L'ufficio stampa di Enel e l'ufficio stampa della Regione Lombardia, nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro e, più in generale, delle attività che vedono congiuntamente la partecipazione delle Parti, coordineranno il flusso delle informazioni.

F – Misure e strumenti di semplificazione amministrativa

Individuare misure e strumenti di semplificazione sia amministrativa che normativa, da promuovere nelle sedi competenti, per la gestione delle emergenze in cui sono coinvolte le Parti e altre società del Gruppo Enel.

Individuare e analizzare gli eventuali vincoli che, di fatto, possono limitare la capacità di intervento delle Parti in situazione di crisi.

Individuare e promuovere misure di mitigazione del rischio da calamità naturale o antropica, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio, al fine di incrementare la resilienza delle comunità locali, sia in fase preventiva che di ricostruzione post emergenziale.

G – Attività di prevenzione

Condividere e promuovere la definizione di scenari di rischio e possibili impatti in caso di interruzione delle reti elettriche per calamità naturali o di origine antropica.